

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2011

che abroga la decisione di esecuzione 2011/508/UE relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania*[notificata con il numero C(2011) 6443]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/546/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/508/UE della Commissione ⁽⁵⁾, stabilisce le misure di protezione contro la peste suina classica che devono essere applicate nelle parti del territorio della Lituania indicate nel suo allegato I.

- (2) La Lituania ha adottato misure finalizzate ad eradicare tale malattia nelle zone elencate nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/508/UE. Dalle informazioni fornite da tale Stato membro risulta che queste misure si sono dimostrate efficaci.

- (3) Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/508/UE.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/508/UE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 17.8.2011, pag. 53.